



## *Prefettura di Parma*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

N. 131/2006/2^ Area - Elettorale

Parma, 20 febbraio 2006

Al Signor Presidente dell'Amministrazione  
provinciale di PARMA  
Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia  
LORO SEDI  
Ai Partiti/Movimenti Politici  
LORO SEDI  
e, per conoscenza  
Alla Questura SEDE  
Al Comando Provinciale Carabinieri di  
PARMA  
Al Tribunale di PARMA

OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 9 e lunedì 10 aprile 2006:

- 1) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e regioni e alle ripartizioni della circoscrizione Estero.
- 2) modifiche ai limiti delle spese elettorali dei candidati e liste.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 17/2006 in data 16 febbraio 2006 relativa all'oggetto:

“””Di seguito alla circolare miaitse n. 14 del 13 corrente mese (prefettizia n. 116/2006 del 14 febbraio 2006), si rende noto che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 36 del 13 febbraio 2006 sia il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2006 di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati, sia il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2006 di assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

Tali provvedimenti sono rilevanti anche al fine di accertare il numero minimo e massimo di candidati da presentare in ciascuna lista (si veda, infatti, per la Camera dei deputati l'articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 361/57, come modificato dalla legge n. 270/05; per il Senato della Repubblica l'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 533/93 come modificato dalla legge n.

270/05; per la circoscrizione Estero l'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge n. 459/01).

Si fa presente, inoltre, che la legge 27 gennaio 2006, n. 22, - di conversione in legge del decreto legge n. 1/06 recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE in occasione delle prossime elezioni politiche - oltre ad aver ridotto con l'articolo 3-bis, lett. a) comma 1, alla metà il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature (come già riportato nelle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature inserite nel sito di questo Dicastero "[www.interno.it](http://www.interno.it)"), ha modificato, con il successivo articolo 3-ter, i limiti delle spese elettorali dei candidati e dei partiti o movimenti politici.

Ciò, anche al fine di adeguare la normativa sui limiti di spesa al nuovo sistema elettorale che - pur mantenendo la previsione di nullità di elezione in caso di candidatura contestuale alla Camera e al Senato ( art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 361/57)-consente ora di candidarsi anche in tutte le circoscrizioni Camera o in tutte le regioni per il Senato.

In particolare la lettera a) del predetto articolo 3 ter, sostituendo il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 515/93, ha previsto che "Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta".

Con la successiva lettera b) si sostituisce il comma 2 del medesimo articolo 7 con il seguente: " Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6".

Con la lettera c) è soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7.

Infine, con la lettera d), al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 7 vengono sostituite le parole "euro 6.500,24" con le seguenti "euro 20.000".

Pertanto, non si potrà, ovviamente, procedere nel corrente anno, con decreto del Ministro dell'interno, alla rivalutazione dei suddetti importi già così rideterminati.

Inoltre l'articolo 3-quater della medesima legge n. 22/06 ha sostituito l'articolo 10, comma 1, della legge n. 515/93 prevedendo che "Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati".

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL VICEPREFETTO  
DIRIGENTE DELLA 2^ AREA  
(ZASA)

AG/ag